

- व अनिविश्व

Articolo 1 – Istituzione della Tariffa

- Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dalla Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
- 2. E' istituita, nel Comune di Serravalle Scrivia, la Tariffa, avente natura tributaria, per la copertura integrale del costo di gestione dei rifiuti compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico effettuato, nel territorio comunale, in regime di privativa..

Articolo 2 - Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa

- L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della
 minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore
 produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata ed al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.
- 2. La gestione dei rifiuti urbani avviene secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
- 3. Le attività di gestione dei rifiuti soggette a privativa comunale e relativa tariffa sono:
 - a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - c) raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - d) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - e) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
- 4. Le attività relative alla gestione dei rifiuti non soggette ad imposizione tariffaria, sono solo ed esclusivamente quelle gestibili in regime di libero mercato in virtù di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.
- 5. Il Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani determina i criteri ed i quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, per le utenze non domestiche.

Articolo 3 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi tenuti al pagamento

- 1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali e aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio del Comune di Serravalle Scrivia.
- La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra
 i componenti la famiglia anagrafica, tra i conviventi o comunque tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree
 stesse.
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della presentazione della denuncia (iniziale e di variazione) nonché del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4. Il Comune, ovvero il Gestore del servizio, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- 5. Per le parti comuni del condominio, l'obbligazione della denuncia e della corresponsione della Tariffa resta a carico di chi detenga in via esclusiva i relativi locali ed aree scoperte.
- 6. Nel caso di locazione di alloggio ammobiliato, sia a persone residenti che a non residenti, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente, sulla base del numero degli occupanti. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- 7. Nel caso di disponibilità di locali od aree scoperte assoggettabili a tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile, in quanto esistente.
- 8. Per le organizzazioni od enti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute) la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
- 9. Per attività imprenditoriali di gestione immobiliare (gestori di affittacamere, agenzie turistiche esclusa l'intermediazione) la tassa è comunque dovuta dall'esercente di tali attività.
- 10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 4 – Esclusioni dal pagamento della tariffa

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attivita' istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale;

- 2. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato; sono invece soggetti a tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quelli del culto;
- 3. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos o simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attivita' sportiva e riservate ai soli praticanti; sono invece soggetti a tariffa i locali e le aree riservate ad attivita' diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, ecc.;
 - c. le unita' immobiliari, sia abitative che non abitative, prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - d. immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- 4. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
 - a. balconi, verande, terrazze e porticati, non chiusi con strutture fisse o strutture mobili, in quanto costituiscano accessorio o pertinenza di locali ad uso abitativo;
 - porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - c. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, scale, locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio per portieri;
 - d. aree scoperte, quali giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile);
 - e. le superfici destinate a sale di esposizione museale;
 - f. i locali adibiti esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
- 5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 5 – Locali ed aree non utilizzati

- 1. La Tariffa è dovuta anche se i locali e le aree scoperte non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
- 2. I locali delle utenze domestiche si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento ed allacciati anche ad uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica od di gas.
- 3. I locali delle utenze non domestiche e le aree scoperte si considerano predisposte all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
- **4.** I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziario che li dichiari rispettivamente inabitabili o non agibili.

Articolo 6 - Superficie utile dei locali ai fini della Tariffa

- 1. Si considerano locali soggetti a Tariffa, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 4 (quattro), tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, pericolosi, tossici o nocivi.
- 2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Concorrono alla formazione della superficie complessiva degli immobili tutti i vani che li compongono e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
- 3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- 4. Le superfici tassabili dei locali pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.
- 5. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta).
- 6. Sono in ogni caso da considerarsi soggette a Tariffa le superfici utili dei seguenti locali:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, solai e sottotetti accessibili con scale, fondi, serre, ecc.), escluse stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici diversi dall'amministrazione comunale, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla Tariffa le seguenti tipologie di immobili, elencazione da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto per la superficie occupata da impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla Tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie,
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono
 invece assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta
 pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla Tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali;
- 8. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla Tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Comune ovvero al Gestore del servizio, la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

Articolo 7 - Superficie utile delle aree scoperte ai fini della Tariffa

1. La supeo ù eS u 1,si

- c. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e. Le aree scoperte operative utilizzate ai fini commerciali e industriali seguono, ai fini della tassazione, le regole definite per l'attivita' cui vengono destinate.
- 5. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato, fiere e manifestazioni è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

Articolo 8 – Determinazione della Tariffa

- 1. La Tariffa è determinata per anno solare dal Comune sulla base dei costi indicati nel Piano Finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmata ed è applicata e riscossa dal Comune ovvero dal Gestore, scelto con le modalità previste per l'affidamento dei servizi pubblici degli enti locali.
- 2. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- 3. Il Comune, sulla scorta delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, elabora il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La Tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della Tariffa nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento.
- 4. La Tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza, domestica e non domestica, presenti nel territorio comunale, caratterizzate da una omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
- 5. Il Comune ripartisce, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997;
- 6. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare, alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio Regolamento sul Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997.
- 7. La misura tariffaria viene deliberata annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, si intende prorogata la Tariffa vigente.
- 8. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal Gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi medesimi, il recupero della differenza può avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dagli esercizi successivi.
- 9. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati dal Gestore, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 54 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997; l'incremento della Tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
- 10. Qualora, a consuntivo dell'esercizio, il gettito della Tariffa fosse superiore ai costi effettivi del servizio di gestione dei rifiuti, la parte eccedente sarà accreditata al successivo esercizio.

Articolo 9 – Piano Finanziario

- 1. Ai fini della determinazione della Tariffa, il Comune, ovvero il Gestore, approva annualmente il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Qualora approvato dal Gestore, sarà cura di questi trasmetterlo tempestivamente al Comune per la determinazione della Tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999.
- 2. Il Piano finanziario è corredato da una relazione nella quale siano indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali debba commisurarsi la Tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si siano verificati con riferimento al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni od osservazioni.

Articolo 10 – Determinazione componenti di costo del servizio

- 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore che effettua il servizio, è tenuta ad inviare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nonché apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica:
 - a. il costo effettivo, a consuntivo, del servizio per l'anno precedente;
 - b. la previsione dei costi per l'anno in corso;
 - c. il consuntivo semestrale dei costi relativo all'anno in corso.

Articolo 11 - Categorie di utenza

- 1. Al fine del calcolo della Tariffa le utenze del Comune di Serravalle Scrivia sono divise in due grandi categorie:
 - a) utenze domestiche
 - b) utenze non domestiche o attività.
- 2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti
 - b) domestiche non residenti.
- 3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

Articolo 12 – Utenze domestiche - Persone occupanti i locali

- 1. Le utenze domestiche residenti sono quelle occupate dai nuclei familiari che vi abbiano stabilito la propria residenza, risultanti dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune.
- 2. Per il calcolo della Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, deve essere dichiarata al Comune ovvero al Gestore, presentando entro 60 giorni apposita denuncia di variazione.
- 3. In sede di prima applicazione della Tariffa in base ai componenti del nucleo familiare, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante il 31 marzo 2006 non riportano (ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti) il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dai registri anagrafici, con esclusivo riferimento alle famiglie residenti. I dati medesimi saranno comunicati dal Comune al Gestore dietro semplice richiesta.
- 4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.
- 5. Per i non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario con le seguenti modalità:
 - a. come risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia;
 - b. qualora svolgano attività lavorativa o di studio nel Comune di Serravalle Scrivia, in base all'effettivo numero degli occupanti i locali, come risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- 6. La certificazione dovrà essere presentata obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine suddetto, il Comune, ovvero il Gestore, applicherà la Tariffa determinata convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali, sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:
 - a) da 0 mq. a 45 mq. si presume n. 1 occupanti;
 - b) da 46 mq. a 60 mq. si presume n. 2 occupanti;
 - c) da 61 mq. a 75 mq. si presume n. 3 occupanti;
 - d) da 76 mq. a 90 mq. si presume n. 4 occupanti;
 - e) da 91 mq. a 105 mq. si presume n. 5 occupanti;
 - f) 106 mq. e oltre, si presume n. 6 occupanti;
- 7. Il Comune, ovvero il Gestore, provvederà a tempestivamente avvisare il contribuente dell'avvenuta determinazione presuntiva di cui al comma precedente; entro 30 giorni dal ricevimento della stessa gli interessati potranno essere ammessi a dimostrare di non aver rispettato senza colpa il termine del 31 gennaio.
- 8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano altresì per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti.
- 9. In sede di prima applicazione della Tariffa, le utenze domestiche non residenti nel Comune di Serravalle Scrivia, sono considerate come composte da numero 3 occupanti.
- 10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 11. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, qualora la comunicazione di variazione sia resa entro i termini previsti.
- 12. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui essa viene comunicata.

Articolo 13 – Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della Tariffa

- 1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- 2. La parte fissa della Tariffa è determinata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza, ponderata sulla base di un coefficiente di adattamento (Ka) relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, in modo da privilegiare le famiglie più numerose (oltre sei componenti) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99.
- 3. La parte variabile della Tariffa viene determinata rapportandola alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotti da ciascuna utenza, applicando un coefficiente di adattamento (Kb) secondo la procedura del punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora, presso il Comune, sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Articolo 16 – Attività Temporanee – Tariffa giornaliera di smaltimento

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche o soggette a pubblico uso, ovvero gravate da servitù di pubblico passaggio ad uso privato, è istituita la Tariffa giornaliera di smaltimento. Per i pubblici spettacoli, si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
- 2. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è soggetta a Tariffa allorquando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
- 3. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini del presente articolo:
 - a. le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
 - b. le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
 - c. le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali.
 - d. le occupazioni con posteggi fissi o chioschi.
 - e. le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
 - f. ogni altra occupazione che sia da annoverarsi, per analogia, tra le precedenti.
- 4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione;
- 5. I valori della tariffa giornaliera sono definiti annualmente e contestualmente all'approvazione delle tariffe TIA entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione annuale; in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe dell'anno precedente;
- 6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente con il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; in caso di affidamento in concessione della riscossione della TOSAP/COSAP, in sede di gara dovranno essere disciplinati i rapporti tra gestore TIA e concessionario TOSAP/COSAP;
- 7. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con le modalità previste dal presente Regolamento;
- 8. Per l'eventuale atto di recupero della Tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal Regolamento; non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto risulti inferiore a Euro 10,33.

Articolo 17 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali

- ulteriore percentuale di sconto da calcolarsi a conguaglio su quanto dovuto nell'anno successivo. Tale percentuale sarà determinata dalla Giunta Comunale in base agli effettivi risparmi ottenuti rispetto al costo di smaltimento rifiuti preventivato.
- 4. Per le utenze domestiche che aderiscono al progetto di compostaggio domestico, per la riduzione giornaliera dei rifiuti organici (frazione umide) la tariffa è ridotta del:
 - a. 10 per cento per le abitazioni principali dei residenti;
 - b. 5 per cento per le abitazioni secondarie, comprese le abitazioni dei non residenti nel Comune di Serravalle Scrivia.
 - I titolari di tale diritto, sono coloro che sono inseriti a cura del Settore Ambiente nell'apposito elenco, denominato "Elenco dei Compostatori".
 - La decorrenza della riduzione è stabilita dalla data di consegna della compostiera o del modulo di adesione al compostaggio tradizionale.
- 5. Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Comune, a titolo di tributo regionale, dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati, smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio nel secondo esercizio successivo.

Articolo 19 – Riduzioni tariffa

- 1. Per le attività di seguito elencate (con esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti di difficile determinazione la superficie in cui si producono rifiuti speciali e speciali pericolosi, si applica la riduzione della superficie soggetta al pagamento della Tariffa nei termini percentuali di seguito indicati:

 - lavorazioni che comportano una produzione di rifiuti speciali non assimilati o tossico nocivi compresa tra il 30% ed il 50% del totale complessivo di rifiuti prodotti ----- 10 %
 - c. lavorazioni che comportano una produzione di rifiuti speciali non assimilati o tossico nocivi inferiore al 30% del totale complessivo di rifiuti prodotti ------ 5 %
- 2. La riduzione di cui al comma precedente è accordata su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prescritta documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.
- 3. E' prevista inoltre la riduzione della Tariffa per le utenze domestiche nelle ipotesi seguenti:
 - a. nei confronti dell'unico occupante, titolare di trattamenti pensionistici ed a condizione che abbia la residenza nel Comune di Serravalle Scrivia, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 30% della Tariffa;
 - b. nei confronti delle utenze domestiche relative ad abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di cittadini residenti o dimoranti all'estero o in altro Comune italiano distante da Serravalle Scrivia oltre 100 km, purché sia dimostrato, con autocertificazione, di non svolgere attività lavorativa nella provincia di Alessandria per più di sei mesi all'anno e sia resa dichiarazione di non voler cedere l'immobile in locazione o comodato ad altri, si applica la riduzione del 15% della tariffa;
 - c. nei confronti delle utenze domestiche relative ad abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo dai residenti nel Comune di Serravalle Scrivia, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'immobile in locazione o comodato ad altri, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 10% della Tariffa;
 - d. nei confronti delle utenze domestiche relative all'abitazione tenuta a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che sia resa dichiarazione di non voler cedere l'immobile in locazione o comodato ad altri, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 10% della Tariffa;
 - e. nei confronti dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e ai soggetti titolari di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura, che continuano ad occupare i locali della abitazione collegata al fondo agricolo, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 30% della Tariffa;
 - f. nei confronti delle utenze non domestiche, non stabilmente attive, previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore i 182 giorni risultante da licenza od autorizzazione, è prevista una riduzione del 15% della Tariffa per la categoria corrispondente. Alle utenze che superano i 183 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la Tariffa per intero. Restano sono escluse le attività temporanee disciplinate con riferimento alla Tariffa giornaliera.
- 4. E' disposta una riduzione della Tariffa per le utenze non domestiche che, producendo rifiuti speciali assimilati agli urbani che siano proficuamente recuperabili, li conferiscano al servizio pubblico di raccolta, dopo averli sottoposti a processi di pre-trattamento e/o trattamento volumetrico, selezione per materiale e riduzione dei quantitativi prodotti.
- 5. La riduzione spetta, sulla parte variabile della tariffa, in proporzione alla quantita' di rifiuti pretrattati rispetto alla quantita' totale di rifiuti prodotti e viene riconosciuta a consuntivo previa presentazione di idonea documentazione.
- 6. La riduzione di cui al comma 5 viene riconosciuta a consuntivo per le tipologie e nei limiti percentuali di seguito riportati:
 - a) produzione di carta e cartone provenienti da raccolta selettiva operata da attività commerciali e di servizi: 15%; b) produzione di carta e cartone provenienti da raccolta selettiva operata da attività produttive: 5%;
- 7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute su istanza motivata dell'utente da inserirsi nella comunicazione di cui al successivo articolo 22, corredandola nella necessaria documentazione. L'istanza, ove accolta, spiegherà i propri effetti per l'intero anno, se presentata entro la scadenza del 31 gennaio ovvero dalla data di presentazione della domanda e per tutti gli esercizi successivi.

8. Le riduzioni previste dal presente Regolamento sono cumulabili, ricorrendone i presupposti, tra loro; in ogni caso la loro sommatoria non può determinare una riduzione superiore al 100% della componente variabile della Tariffa per l'utenza.

Articolo 20 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla Tariffa per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero

- Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi da parte del Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione è applicata in base all'effettivo periodo di non conferimento.
- 2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della Tariffa per la quota variabile.
- 3. La riduzione compete solamente qualora, in sede di presentazione di denuncia originaria o di variazione, il conduttore dei locali, dichiari di recuperare i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 21 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

- 1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esenzione dal pagamento della Tariffa, sostituendosi ad essi nel pagamento, per i locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
- 2. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero o dello sgravio, sono le persone anziane sole o riunite in un nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 29.4.1998 n. 124 recepite e regolamentate dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati. In attesa della regolamentazione delle soglie ISEE di cui al D.Lgs 124/98 e successive modifiche, si utilizzano i coefficienti che determinano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti superiore ad uno. L'elenco dei beneficiari dovrà essere trasmesso mensilmente al Gestore della Tariffa, ove esistente, da parte del Servizio comunale competente.
- 3. E' altresì previsto l'esonero dal pagamento della Tariffa in favore delle associazioni od organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e delle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto, risulti l'assenza dello scopo di lucro.
- 4. Il Comune si impegna, attraverso l'attivazione di uno specifico fondo a bilancio, finanziato prevalentemente con le risorse derivanti da recupero dell'evasione a coprire i costi di cui al comma 1 e 2.
- 5. L'istanza per ottenere il beneficio di cui al presente articolo è presentata dall'utenza interessata al Comune, ovvero al Gestore del servizio, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare.
- 6. Nel caso in cui sia stato concesso l'esonero dal pagamento della Tariffa per la fattispecie di cui al presente articolo, rimane l'obbligo a carico del contribuente di comunicare al Comune, ovvero al Gestore, eventuali aumenti di reddito, diversi dagli adeguamenti annuali dall'Ente pensionistico. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 22 - Comunicazioni di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

- I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, presentano al Comune ovvero al Gestore, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, apposita comunicazione unica dei locali ed aree.
- 2. La comunicazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ovvero dal Gestore, e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 60 giorni, e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al trasferimento di residenza nell'ambito del Comune, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della Tariffa o, comunque, che influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.
- 4. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - b. il codice fiscale;
 - c. gli identificativi catastali (foglio, mappale, subalterno);
 - d. il proprietario o dell'immobile;
 - e. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - f. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - g. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- 5. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale, procuratore speciale od altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali la denominazione o ditta, lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT dell'attività, la sede legale;
- c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- d. gli identificativi catastali (foglio, mappale, subalterno);
- e. il proprietario dell'immobile;
- f. le qualità e quantità presunte dei rifiuti prodotti per la valutazione dell'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- g. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- 6. La comunicazione è sottoscritta e presentata da una dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della comunicazione la quale, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione, al Comune ovvero al Gestore, appena intervenuta e comunque entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi
- 9. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe demografica di comunicare all'ufficio comunale competente per la gestione della tariffa ovvero al Gestore, con cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.
- 10. E' fatto obbligo agli uffici comunali del Commercio di comunicare all'ufficio comunale competente per la gestione della tariffa ovvero al Gestore, con cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di Autorizzazione.
- 11. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc..) di comunicare all'ufficio comunale competente per la gestione della tariffa ovvero al Gestore, con cadenza semestrale, gli allacciamenti di nuove utenze ovvero loro modificazioni, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case.

 ps39882963051(t)-0.647049(a)0.

Articolo 23 - Obbligazione tariffaria

- 1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
- 2. L'occupazione cessa dal primo giorno del mese successivo alla data indicata nella denuncia di cessazione.
- 3. In caso di ritardata presentazione di denuncia oltre al termine dei 60 giorni, la cessazione decorre dalla data di presentazione decorre dalla data di descriptione de decorre della descriptione de decorre della descriptione de decorre della data di descriptione della data di della data di descriptione della data di descriptione della data di della

Articolo 25 - Disposizioni transitorie

1. La Tariffa di igiene ambientale, secondo le attuali disposizioni legislative, è applicata in via sperimentale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno 2006, in attesa delle definitive disposizioni legislative e regolamentari in merito all'obbligatorietà di applicazione della stessa.

Articolo 26 - Disposizioni finali

- 1. Le disposizione del presente Regolamento hanno efficacia dal primo gennaio 2006.
- 2. Dal 1 gennaio 2006 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
- 3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2005, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2006 dal Comune.
- 4. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

Articolo 27 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente 389 del 8 novembre 1997 e 426 del 9 dicembre 1998.